

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO

OGGETTO: DETERMINA n. 31 del 12/12/2024 - Affidamento DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 per la fornitura del servizio di 4) Servizio licenze, fatturazione e altri servizi per gli iscritti per n. 3000 licenze da 250 fatture cadauna, con la possibilità di acquisto di ulteriori pacchetti da 1.000, 2000 o 3000, all'interno dello stesso anno e con scadenza al 31 dicembre 2025.

CIG: B4C3D85F7E

Notificare:

Società	PsicoGest S.r.l. Via Palmanova, 67 – 20132 Milano (MI) P.IVA - CF 12133440961
Da inviare all'indirizzo <i>pec</i>	psicogestsrl@pec.net

L'anno 2024 addì 12 del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio Dott. Angelo Barretta

Visti:

- il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana approvato nella seduta del 30 novembre 2020;
- in particolare, il comma 3 dell'art. 7 del cit. Regolamento il quale richiamando il previgente art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che – ove trattasi di affidamenti diretti sottosoglia (per importi fino a 40.000,00 euro) – si possa procedere direttamente all'individuazione dell'affidatario attraverso una determina a contrarre;

Considerato che

- il prefato Regolamento è stato approvato da questo Organo Consiliare sotto la vigenza del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- nel nuovo Codice degli Appalti al “sotto-soglia” viene dedicato il “Libro II – dell'Appalto Parte I – dei Contratti di importo inferiore alle soglie europee”, dall'art. 48 all'art. 55, nonché uno specifico allegato (Allegato II. 1) destinato a sostituire le Linee Guida ANAC n. 4;

Richiamato

- nello specifico l'art. 48 del citato Codice rubricato “**Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee**” il quale prevede che “L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel

rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. 2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro. 3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. 4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice;

- Il Libro I “Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione”, Parti I, il quale contiene sub Titolo I - I principi generali, sub Titolo II – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento e la Parte II dedicata alla “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”;
- **l’articolo 14** del citato Codice rubricato “Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti” il quale prevede alla lettera b) del p. 1 che “per l’applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono: euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE”;

Nonché

l’Articolo 49. “*Principio di rotazione degli affidamenti*”, il quale prevede che:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
 6. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
- Ed il successivo **art. 50** “Procedure per l’affidamento” il quale prevede che:
 - “1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso*

di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

nonché

l'Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti, il quale all'art. 3 "Definizioni delle procedure e degli strumenti" alla lett. d) contiene la definizione di «affidamento diretto», ovvero:

“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”

Dato atto che:

- Con atto deliberativo – c.d. Deliberazione fabbisogno Ente 2025 - reso in data 26 novembre 2024 questo Consiglio dell'Ordine ha proceduto alla Deliberazione all'affidamento di alcuni servizi essenziali per il perseguimento dei compiti istituzionali allo stesso affidati dalla Legge 56/89 anche tenendo conto di quanto indicato nel bilancio di previsione dell'anno 2025 e dei contratti in scadenza alla data del 31.12.2024.
- Tra gli affidamenti in scadenza alla predetta data figura anche quello indicato in epigrafe avente ad oggetto la fornitura di un abbonamento *ad hoc* – con acquisto minimo di 3000 licenze - Uso “libero” delle fatture a disposizione, a discrezione dell'utente finale fino ad un massimo di 250 documenti in un anno; Fatture tradizionali illimitate durante il periodo di prova di 30 giorni - Estensione per fatturazione bonus psicologo;

Considerato che

Nella prefata delibera, si è premesso che:

a) l'art. 2 rubricato “Principi applicabili” del Cit. Regolamento prevede che: “1. Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dall'Ordine, garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. 2. La deroga al principio di rotazione è ammessa, in casi eccezionali e debitamente motivati in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenuto, altresì conto, dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.”;

b) Il cit. art. 49 del nuovo Codice degli appalti pur prevedendo, in applicazione del principio della rotazione il divieto di affidamento o aggiudicazione di appalto al contraente uscente nei casi di due affidamenti consecutivi, prevede al successivo comma 4 che “*In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata*

esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”;

c) tra i “principi generali” contenuti nella Parte I, Titolo I del nuovo Codice rientra in particolare, il “Principio di risultato”, il quale al comma 3 prevede che *“Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”* ed al p. 4 *“Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”*.

DATO ATTO CHE

- L'Organo Consiliare a mente di quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 50 cit. e della definizione di cui all'art. 3 dell'Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti, nonché del “Principio di risultato”, ha ravvisato che occorre sì attenersi ai “principi applicabili” di cui all'art. 2 del Regolamento cit. applicando la nuova normativa per i contratti sottosoglia – art. 14 cit. – assumendo quale criterio per l'affidamento diretto i “criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b)” del nuovo Codice e del comma 4 dell'art. 49 del cit. Codice (“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”) nonché l'art. 10 “Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione”;
- Altresì che l'Organo Consiliare ha esternato la volontà di avviare la procedura di affidamento diretto del servizio di indicato in epigrafe a partire dall'esercizio finanziario 2025 e per l'effetto di demandare al RUP:
 1. la relativa procedura per l'affidamento diretto a mente della normativa sopra richiamata e del Regolamento dell'Ordine cit. per le disposizioni ivi contenute non in contrasto con il nuovo Codice degli appalti, all'uopo, individuando gli elementi essenziali dell'affidamento detto, ovvero l'oggetto, l'importo, i criteri per la scelta, il possesso dei requisiti di carattere generale - cfr. art. 50, comma 1 lettera b) e art. 3 dell'Allegato I.1 citati e tecnico-professionali, per la determina a contrarre;
 2. di accertare l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità del RUP, previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e di conflitto di interesse ex art. 16 nuovo Codice degli appalti ed ex art. 3 comma 6 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomi dell'Ordine degli Psicologi della regione siciliana.
- Per l'affidamento in oggetto sono stati stabiliti i seguenti:

- **Criteri per l'aggiudicazione:** capacità tecnico - professionali e documentata esperienza pregressa idonea alla esecuzione del servizio e delle afferenti prestazioni contrattuali. Precedenti rapporti con pubbliche amministrazioni.
- **Requisiti minimi per l'offerta tecnica:** Non trovarsi in alcune delle situazioni di esclusione di cui agli artt. 10 “Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione”, 94 e 95 del “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” cit.
- **Modalità di affidamento:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 “Procedure per l'affidamento” il quale prevede che “1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ed art. 3 dell'Allegato I.1 al predetto Codice
- **Durata affidamento** annuale per un importo stimato di euro 45.000,00 oltre oneri;
- **DATO ATTO**, altresì, che:
 - stante il dettato di cui ai artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, secondo l'ANAC, il Codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari o a determinate soglie di importi. Di talché, occorre avvalersi tali piattaforme certificate per tutti gli affidamenti, anche a prescindere dall'importo e del valore;
 - la detta procedura è preordinata anche alla elaborazione del numero CIG: B4C3D85F7E
 - fermo quanto sopra riportato in ordine ai “criteri per l'affidamento” ed alle “modalità di affidamento”, l'Ordine quale Ente Committente ha, come anticipato, creato sul portale Mepa la Trattativa Diretta con n. RDO **4921964** per “**Affidamento diretto servizio di licenze, fatturazione e altri servizi per gli iscritti all'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana**” con termine di inizio presentazione offerta 9.12.2024 e termine ultimo per l'inserimento dell'Offerta 11.12.2024;

PRESO ATTO CHE

- la società **PsicoGest S.r.l.**, con sede alla Via Palmanova, 67 – Milano p.iva - cf 12133440961, già affidataria del servizio in epigrafe già affidataria del servizio indicato in epigrafe a scadere il 31.12.2024, ha manifestato la propria disponibilità, come da Offerta inserita a seguito della pubblicazione da parte di questo Ordine nel portale certificato “MEPA” dell'avvio delle Trattative

dirette per l'affidamento in parola con “criterio di aggiudicazione del minor prezzo” e con “Valore economico di euro 45.000,00”;

- La Offerta in parola è da ritenersi confacente al criterio di aggiudicazione posto che è pari ad euro 45.000,00 annui oltre oneri ed è afferente al servizio di cui alla richiamata Delibera del fabbisogno dell'Ente;
- **Ritenuto che:**
occorre assumere anche per l'affidamento diretto i “criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b)” del nuovo Codice e del comma 4 dell'art. 49 del cit. Codice (“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”) nonché richiamare il dettato di cui all'art. 10 “Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione”;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- accertata la regolarità procedurale accertata dal RUP Dott. Angelo Barretta;
- accertato che sussistono i requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 ed art. 3 dell'Allegato I.1 del nuovo Codice degli appalti in tema di affidamento diretto;
- invero, a mente del “Principio del risultato”, la cui finalità è il conseguimento dell'interesse pubblico come miglior risultato per una esecuzione rapida, non si ravvisano motivi ostativi all'affidamento alla società, affidataria del servizio in scadenza al 31.12.2023 e distintasi per una esecuzione puntuale, tale da far concludere per l'affidamento anche per l'anno 2024, anche a mente del comma 4 dell'art. 49 del cit. Codice: “In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”;
- ancora a mente del 2. dell'art. 2 del Regolamento cit. *“La deroga al principio di rotazione è ammessa, in casi eccezionali e debitamente motivati in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenuto, altresì conto, dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;*
- nel corso del precedente affidamento, l'affidataria si è distinta per il livello di prestazione resa nonché per il costo chiesto e dunque sussistono i presupposti per derogare al divieto anche per motivi connessi alla struttura del mercato e alla opportunità di non mutare l'utilizzo di un sistema

di fatturazione già collaudato dagli iscritti; invero, è da rilevare che la Offerta prevede un acquisto massivo per il 2025 con 3000 licenze da 250 fatture cadauna. Nel dettaglio: 1. 250 fatture incluse in ogni licenza, ad uso promiscuo, ovvero senza distinzione tra fatture elettroniche e fatture tradizionali. 2. 3000 licenze totali (abbonamenti “Special OPRS”) 3. Opzione di acquisto “in itinere” di ulteriori licenze, in caso di richiesta superiore alle aspettative da parte degli iscritti all’Ordine (pacchetti da +1000, +2000 o +3000 licenze). Inclusa la estensione Bonus disponibile anche nelle nuove licenze attivate per il 2025;

- accertata l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità del RUP, previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e di conflitto di interesse ex art. 16 nuovo Codice degli appalti ed ex art. 3 comma 6 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomi dell’Ordine degli Psicologi della regione siciliana

RICHIAMATO

- L’articolo 17 comma 1, del nuovo Codice degli appalti rubricato “Fasi delle procedure di affidamento” il quale al primo comma prevede che: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ed al successivo comma: “In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Il cit. art. 3 dell’allegato I il quale definisce sub lettera d) l’«affidamento diretto»: “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- Il successivo art. 18 rubricato “Il contratto e la sua stipulazione” prevede che: In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014”;

STABILITO

Pertanto, che il contratto possa concludersi sia tramite scrittura privata sia mediante corrispondenza per i soliti canali d’uso e che alla data del 12/12/2024 .non è pervenuta altra Offerta migliorativa

Verificata

la disponibilità della copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa 11.005.0001 “Spese per la tutela e la promozione professionale” del Preventivo finanziario gestionale – uscite 2025 che presenta sufficiente disponibilità

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e richiamate integralmente

- Di affidare alla società **PsicoGest S.r.l.**, con sede alla Via Palmanova, 67 – Milano (MI) P.IVA - CF 12133440961, in persona del legale rappresentante pro tempore, la fornitura sopra descritta, per la durata di anni uno, a decorrere dalla data del perfezionamento del contratto e comunque a partire dall'1.01.2025, per l'importo massimo di 45.000,00 (quarantacinque/00), oltre iva, a valere sul capitolo di spesa 11.005.0001 "Spese per la tutela e la promozione professionale" del Preventivo finanziario gestionale – uscite 2025;
- Che il servizio dovrà essere reso secondo le condizioni contrattuali indicare nell'offerta economica per la durata di un anno;
- di trasmettere la presente determina e l'offerta con relativa accettazione visionabile sul portale MEPA alla predetta Società;
- che l'invio dell'offerta, anche con firma digitale, conclude il contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio sopra descritto;
- che il pagamento avverrà mensilmente secondo le modalità indicate nell'offerta al ricevimento della fattura elettronica mensile di pari importo emessa in regime di split payment inserendo i seguenti dati di fatturazione: Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, Via Gaetano M. Pernice, n. 5 Palermo Codice 93049930873, codice univoco UF5GWU

Il RUP
Dott. Angelo Barretta

In allegato copia della offerta controfirmata per accettazione.

